

**Orientamenti del Consiglio in materia di tariffa per le prestazioni professionali non contemplate o non sufficientemente chiarite nella normativa vigente.**

### Premessa

A più di otto anni di distanza dalla pubblicazione sul Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri di Verona di una serie di orientamenti del Consiglio in materia di tariffa, appare opportuna una completa revisione dell'elaborato che tenga conto dell'evoluzione della giurisprudenza interna e delle nuove delibere, via via assunte per colmare lacune interpretative o per assolvere alla necessità di indirizzare gli Ingegneri di fronte a nuove competenze professionali. Ecco, pertanto, come vengano riunite delibere di vario argomento e diversa età, che trovano opportuna collocazione in un testo che, senza pretesa di esaurire i problemi vuole essere per i Colleghi uno strumento di pratica consultazione.

Per desiderio di completezza, vengono riportate anche talune indicazioni (Condono Edilizio - N.O.P.) che risultano attuali solo in quanto lungaggini burocratiche e proroghe successive alla vigenza di leggi «provvisorie» costringono i professionisti ad occuparsi ancora di vicende che avrebbero dovuto essere concluse ormai da anni.

Non deve essere dimenticato, inoltre, come un numero significativo di Colleghi si sia aggiunto a coloro che nel 1984 ricevettero gli Orientamenti.

Per tutti, comunque, vale la disponibilità del Consiglio dell'Ordine a recepire istanze e suggerimenti, liberamente formulati anche prima, o indipendentemente, dalla stesura delle parcelle, per la sicura convinzione che la redazione del proprio onorario sia, per l'Ingegnere, un atto professionale di rilevanza esterna estremamente significativo del modo con cui viene svolta l'attività.

Sulla scorta della positiva esperienza maturata negli ultimi anni, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di procedere nell'aggiornamento, mantenendo la traccia del valido testo con cui molti colleghi hanno familiarizzato.

### SOMMARIO

#### 1) - Opere che appartengono a più classi e/o a più categorie.

- 1.1.a) - Costruzioni: edifici e relative strutture
- 1.1.b) - Costruzioni: restauri, ristrutturazioni e ripristino di costruzioni
- 1.2) - Costruzioni: edifici e relativi impianti tecnologici
- 1.3) - Costruzioni: corpi appartenenti a categorie diverse
- 1.4) - Opere di urbanizzazione primaria
- 1.5) - Strade - opere d'arte - bitumatura
- 1.6) - Arredo urbano
- 1.7) - Superamento barriere architettoniche.
- 1.8) - Definizione del concetto di progetto esecutivo architettonico
- 1.9) - Adempimenti e tariffe relative alla legge 47/85 (Condono Edilizio)

#### 2) - Impianti sportivi all'aperto.

#### 3) - Prestazioni Urbanistiche

- 3.1) - Prestazioni Urbanistiche: generalità
- 3.2) - Prestazioni Urbanistiche: onorari relativi al P.R.G.
- 3.3) - Prestazioni Urbanistiche: piani insediamenti produttivi

#### 4) - Progetti stralcio

#### 5) - Perizie nei lavori pubblici

- 5.1) - Perizie nei lavori pubblici: perizie suppletive
- 5.2) - Perizie nei lavori pubblici: perizie di variante

#### 6) - Revisione prezzi parametrica

#### 7) - Collaudi

- 7.1) - Collaudi: Tecnico Amministrativi
- 7.2) - Collaudi: Statici
- 7.3) - Collaudi: Impianti termici (cat. II-III-IV)
- 7.4) - Certificato di regolare esecuzione

#### 8) - Tariffa per pratiche catastali

#### 9) - Tariffa per tabelle millesimali

#### 10) - Prestazioni professionali limitate alla fase progettuale.

- 10.1) - Prestazioni professionali limitate alla fase progettuale: opere che implicano il rilascio di concessione.
- 10.2) - Prestazioni professionali limitate alla fase progettuale: incarichi plurimi di progettazione.

#### 11) - Importo delle opere a base della specifica

#### 12) - Variazioni del progetto

- 12.1) - Progetti di massima diversi per il medesimo organismo edilizio.
- 12.2) - Progetti di massima per organismi edilizi diversi.
- 12.3) - Varianti Architettoniche.
- 12.4) - Varianti Strutturali.

#### 13) - Prestazioni connesse al contenimento dei consumi energetici negli edifici

- 13.1) - Adempimenti di cui alla Legge 10/91
- 13.2) - Adempimenti di cui alla legge «373» per gli edifici civili
  - 13.2.a) Isolamento termico
  - 13.2.b) Progetto dell'impianto
  - 13.2.c) Collaudo impianti termici
- 13.3) - Adempimenti di cui al D.M. 23/11/82, per gli edifici produttivi.

#### 14) - Prevenzione Incendi

- 14.1) - Prevenzione incendi: richiesta di N.O.P. e rinnovo di C.P.I.
- 14.2) - Prevenzione incendi: esame progetto per attività soggette a controlli (DPR 577/82)

#### 15) - Minimi tariffari

#### 16) - Conglobamento delle spese e dei compensi accessori

#### 17) - Tariffa impianti funiviari

### Allegati:

**Allegato A** - Tabella prestazioni Legge 47/85 - Condono Edilizio

**Allegato B** - Esempio di calcolo di onorario relativo a PRG

**Allegato C** - Indici ISTAT da utilizzarsi per l'adeguamento della tariffa per le prestazioni urbanistiche. Esempio applicativo

**Allegato D** - Tariffa pratiche catastali

**Allegato E** - Onorari per richiesta di Nulla Osta Provvisorio

**Allegato F** - Onorari per pratiche rinnovo del C.P.I.

**Allegato G** - Tariffe per prestazioni relative a esami progetto per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

**Allegato H** - Tabella riduzioni tariffarie previste dalla Giunta Regionale del Veneto

## 1) - Opere che appartengono a più classi e/o a più categorie

L'art. 14 della tariffa, che si riferisce a tali ipotesi, ammette che si possa effettuare una suddivisione computando l'onorario separatamente sugli importi attribuibili a ciascuna categoria.

Tale possibilità è evidentemente condizionata al fatto che sia chiaramente individuata, nell'ambito dell'incarico unitario, l'appartenenza di singole opere a categorie diverse.

La ratio della norma deriva dalla necessità, da un lato di tutelare il professionista affinché non sia artificiosamente ridotto il suo legittimo compenso per opere che abbisognano di distinto studio ed ideazione, dall'altro, tuttavia, la semplice articolazione del complesso dell'opera, unitariamente progettata, in singoli elementi o corpi, non costituisce di per sé giustificazione sufficiente per entrare in tariffa con separate categorie o con distinti importi.

Si tratta quindi, talvolta, di questioni essenzialmente di merito che vanno valutate, caso per caso, anzitutto dal professionista ed eventualmente in seguito dal Consiglio dell'Ordine.

I casi più frequenti di sussistenza di opere, appartenenti a più categorie o a più classi, sono i seguenti.

### 1.1. a) - Costruzioni: edifici e relative strutture

Le prestazioni specialistiche riguardanti le categorie I/f e I/g (strutture) sono da compensarsi separatamente rispetto all'onorario per la progettazione architettonica generale. Sono distinguibili due casi: se il progettista generale assume anche la progettazione strutturale gli spettano i compensi derivanti dall'applicazione delle percentuali della tabella A (per le classi I/f o I/g, a seconda dei casi) agli importi delle strutture, con le aliquote parziali: a, b, c, e (totale: 0.42) di cui alla tabella B senza aumento per incarico parziale; se il progetto strutturale viene eseguito invece - su incarico del committente o dell'impresa esecutrice o del progettista architettonico - da altro professionista, spetta a questi l'aumento del 25% per incarico parziale. In ogni caso il compenso aggiunto riguarda la fase progettuale; non sono quindi ripetibili le altre residue aliquote della tabella B ed in particolare quella per Direzione Lavori.

Se, peraltro, il committente, o l'impresa, intende avvalersi di specialista da affiancare al Direttore dei Lavori generale, per esempio nel caso di strutture

di particolare rilievo e che necessitino un'esecuzione attentamente sorvegliata, tale ulteriore prestazione va ovviamente compensata da chi ha affidato l'incarico.

Se è il Direttore dei Lavori generale che intende avvalersi, per sue proprie ragioni, della collaborazione specialistica di un collega per quanto concerne la sorveglianza sull'esecuzione delle strutture, l'onere sarà a suo carico, con l'obbligo deontologico di segnalare al committente tale intenzione per avere assenso sul nominativo del collaboratore. Per quanto concerne gli importi delle strutture da assumere per il calcolo del compenso, qualora manchino elementi per una loro determinazione, potrà essere assunta, per edifici residenziali o similari, una percentuale dell'ordine del 25 ÷ 30% del costo, al finito, quantificabile attraverso l'applicazione di parametri correnti (al mq. o al mc.).

### 1.1. b) - Costruzioni: restauri, ristrutturazioni e ripristino di costruzioni.

Tenuto conto dell'importanza che vengono ad assumere tali interventi nel panorama dell'edilizia odierna, appare opportuno schematizzare una corretta attribuzione delle prestazioni professionali colle singole categorie e classi:

a) Restauro di edifici vincolati ai sensi della legge 1089, ove questo comporti l'ottenimento di parere preventivo da parte degli Uffici dipendenti dal Ministero per i Beni Culturali ed il mantenimento di loro tutela in corso d'opera:

- compenso con l'applicazione della cat. I/d. Rilievi e sondaggi compensati a parte.

b) Ristrutturazione di edifici non vincolati: - compenso con l'applicazione della classe che sarebbe risultata opportuna per l'edificio nuovo. Rilievi e sondaggi compensati a parte.

c) Interventi di consolidamento e/o verifiche statiche: compenso con l'applicazione della cat. I/f o I/g limitatamente alle prestazioni parziali a + b + c + e, applicata al costo degli interventi progettati e/o al valore delle strutture verificate, computato a costi odierni.

Nel caso specifico di solai ad orditure in legno, l'onorario viene computato sulla somma avente per addendi il costo del ripristino ed il valore a nuovo della struttura cui esso è applicato (vedi prezzi C.C.I.A.A.). Per le voci a + b + c + e è ammessa l'applicazione dell'aumento 25% per incarico parziale nel caso in cui il Calcolatore non sia anche il Progettista architettonico.

Chiaramente, in casi specifici, potrà verificarsi la necessità della presenza di un Direttore dei Lavori degli interventi di consolidamento statico, distinto dal Direttore dei Lavori generale dell'opera, in quanto portatore di specifiche competenze connesse all'opera in esecuzione. La sua figura andrà compensata con la prestazione parziale relativa. Valgono, naturalmente, gli indirizzi, anche di interesse etico, riferiti al precedente punto 1.1.a).

### 1.2) - Costruzioni: edifici e relativi impianti tecnologici

Le generiche costruzioni civili implicano la realizzazione di normali impianti tecnologici: idrico-sanitario, elettrico, riscaldamento e/o condizionamento, ascensore.

Questi impianti debbono considerarsi complementari, a tutti gli effetti, dell'opera edilizia.

Qualora le prestazioni del Professionista si limitino, per quanto riguarda tali impianti, al loro studio di massima nel contesto del progetto esecutivo del fabbricato (ad es. collocazione e dimensionamento del locale centrale termica, posizionamento dei corpi scaldanti ed illuminanti, individuazione dei vani tecnici, ecc.) il compenso è assorbito dall'applicazione delle percentuali della tabella A all'importo complessivo (di preventivo o di consuntivo) di tutta l'opera, importo comprensivo, quindi, del costo degli impianti.

Allorquando, invece, il Professionista esegua anche il progetto esecutivo, specialistico di tali impianti, analogamente a quanto già detto per le strutture, egli ha diritto ad un compenso supplementare da calcolarsi sulla base degli importi dei singoli impianti eseguitivamente progettati, con le percentuali di cui alla tabella A, classe III/a e con le aliquote della tabella B corrispondenti a: progetto di massima: a, preventivo sommario: b, progetto esecutivo: c (totale: 0.37) e, se del caso, anche preventivo particolareggiato: d, particolari costruttivi: e, capitolati e contratti: f. Restano in ogni caso escluse le aliquote: Direzione Lavori: g, assistenza al collaudo: i, liquidazione: h, è escluso altresì l'aumento per incarico parziale. Se le prestazioni specialistiche parziali sono invece affidate a Professionista diverso da quello a cui è stato affidato l'incarico principale generale, lo specialista ha diritto all'aumento del 25% per incarico parziale.

Per quanto riguarda affiancamenti e collaborazioni nella Direzione Lavori si richiama quanto detto a proposito delle strutture.

### 1.3) - Costruzioni: corpi appartenenti a categorie diverse

Caso abbastanza frequente, nelle realizzazioni di carattere artigianale e piccolo-medio industriale, è quello dell'opificio con annesso edificio per uffici ed abitazioni.

Nella grande maggioranza dei casi, anche come riflesso del miglioramento tecnologico e di finitura, entrambi gli elementi (capannoni ed edificio) sono da far rientrare nella categoria I/c. La separazione dei rispettivi importi, pertanto, potrà essere giustificata solo ove esistano effettivi motivi di difficoltà ideativa o di direzione.

Il compenso è perciò da determinarsi, di norma, con la applicazione delle percentuali di cui alla Categoria I/c all'importo globale.

### 1.4) - Opere di urbanizzazione primaria

Esse, in genere, riguardano strade e spazi di sosta e parcheggio, fognature, acquedotto, gasdotto, impianti di illuminazione pubblica, telefono, ecc., ossia opere che appartengono a classi diverse di tariffa, ma che sono commissionate e progettate con una loro unitarietà. Nell'ambito di un incarico unitario che riguardi l'insieme o la principale parte di tali opere, nella compilazione della specifica andranno adottati i seguenti criteri:

Importo di riferimento: il totale da preventivo o da consuntivo di tutte le opere. Per tale importo vanno individuate, nella tabella A, le percentuali per le varie classi:

VI/a: strade, marciapiedi, opere complementari, tipo le predisposizioni per impianti vari;

VIII: acquedotto, gasdotto, fognatura;

IV/c: impianto di illuminazione, telefonico (linee e manufatti);

III/c: corpi illuminanti.

Ciascuna percentuale così determinata va moltiplicata per i singoli importi delle rispettive classi, con le parzialiizzazioni di cui alla tabella B in caso di prestazioni parziali e l'aumento del 25% per incarico parziale, se del caso. La somma degli addendi così ottenuti rappresentando la applicazione all'importo globale delle opere di una percentuale media ponderale tra quelle delle singole classi costituisce l'onorario per la prestazione in questione.

### 1.5) - Strade - opere d'arte - bitumatura

I manufatti connessi all'esecuzione di strade di normale impiego ed importanza non sono da scorporare e da attribuire a diversa classe. A titolo di esempio: tombini, cunette, muretti, ecc.

Sono invece da scorporarsi e da attribuire alla classe di competenza, le opere d'arte di maggiore rilevanza e che esigano separati progetti con verifiche di stabilità.

Per quanto riguarda gli interventi su strade preesistenti limitati alla pavimentazione, l'incarico professionale completo viene compensato con le percentuali della classe VI/a ridotta al 75% essendo per sua natura l'incarico stesso privo delle componenti c (progetto esecutivo) ed e (particolari costruttivi) della tabella B.

Nel caso di ulteriori parzialiizzazioni di incarico si farà luogo alla maggiorazione del 25%, sempre però con il limite massimo raggiungibile del 75% delle percentuali totali previste alla classe VI/a.

### 1.6) Arredo urbano.

Il termine si presta facilmente ad equivoci in quanto copre prestazioni variamente articolate ed intese.

Si ritiene che, qualora la prestazione intenda una progettazione di elementi vari (marciapiedi, spazi pedonali, parcheggi e verde) composti secondo criteri di estetica gradevolezza, con selezione dei materiali impiegati, scelti nell'ambito della produzione commerciale, il tutto per fornire un disegno d'ambiente che si distingua dai minimi normalmente riscontrabili nelle correnti opere di urbanizzazione primaria, il compenso possa essere ottenuto applicando la cat. VI/b. Tale categoria, naturalmente andrà applicata computando le voci di arredo urbano che dovranno essere oggetto di preventivo specifico, distinto dalle normali urbanizzazioni.

In ogni caso, in presenza di più categorie o classi si applicherà il criterio della media ponderale, facendo intervenire la cat. VI/b per quanto di competenza.

Qualora, invece, la prestazione venga rivolta alla creazione di spazi esplicitamente progettuali, vuoi in relazione all'ambiente o in relazione al costruito circostante, con prevalenza di verde ed elementi architettonici di specifica progettazione (giardini, percorsi attrezzati, piazze), si applicherà la tariffa I/d, riservando alla I/e l'eventuale l'applicazione al singolo elemento monumentale che dovesse esser stato previsto.

### 1.7) - Superamento barriere architettoniche.

La dizione, generica, può intendere attività estremamente eterogenee, inserite in moltissime categorie e classi. Per giurisprudenza, la Commissione Parcelle si è orientata a richiedere ai

Collegi di applicare la categoria e la classe più consona per lo specifico tipo di intervento effettuato, sommando tra loro gli importi degli interventi analoghi, tra i vari effettuati nell'ambito dello stesso incarico. Ecco pertanto come nella categoria strade verranno sommati tutti gli interventi di adeguamento dei marciapiedi, anche se effettuati su arterie lontane tra loro, mentre l'inserimento di elevatori meccanici, per peculiarità del singolo intervento, vedrà autonoma parcellazione.

### 1.8) - Definizione del concetto di progetto esecutivo architettonico.

Le poche parole contenute nella Tariffa Nazionale lasciano facilmente spazio ad equivoci interpretativi.

Giova quindi definire opportunamente il significato della progettazione esecutiva architettonica e si ritiene, anche nell'ottica del comune metro di giudizio da sviluppare con i Collegi Architetti, di accogliere una delibera assunta dalla Federazione degli Architetti del Veneto, appena lievemente emendata. Premesso che il progetto esecutivo architettonico nella normalità delle opere edilizie è quell'insieme di elaborati finalizzati alla costruzione, secondo le regole dell'arte, di un'opera, esso deve contenere necessariamente tutti gli elementi che chiariscano le procedure di esecuzione e che rendano realizzabile l'opera, salvo quanto normalmente viene definito con la redazione dei particolari costruttivi e decorativi. Al riguardo si specifica quanto segue:

- il progetto esecutivo è di norma redatto in scala 1/50; sono consentite scale diverse ove la dimensione dell'opera o altre condizioni lo impongano;

- la quotatura, sia planimetrica che altimetrica, deve essere completa, si da accertare la posizione relativa di ogni singolo elemento, comprese le fondazioni;

- la struttura portante deve essere evidenziata con una chiara simbologia grafica, che individui tipi di materiale impiegato ed il dimensionamento di massima;

- devono essere fornite informazioni esaurienti sull'impiego dei materiali, sui punti di utilizzo degli impianti tecnologici, scarichi e reti di smaltimento, sfioratori, canne di ventilazione e/o fumarie e degli apparecchi igienico-sanitari.

La prestazione per la progettazione esecutiva architettonica non comprende gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva delle opere speciali, che vanno remunerati in aggiunta e a parte, con l'applicazione dei compensi previsti in tariffa per tali categorie di opere.

### 1.9) - Adempimenti e tariffe relative alla legge 47/85 (Concono ed.)

L'ormai collaudata tabella, approvata in occasione dell'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, tenutasi il 14 giugno 1985, costituisce un parametro di certo riferimento, anche in campo nazionale e risulta adottata anche dagli Ordini degli Architetti. Se ne riporta pertanto, il testo integrale, come allegato A.

## 2) - Impianti sportivi all'aperto

Gli impianti sportivi all'aperto (campi di calcio, di tennis e per altri giochi, piste atletiche, piscine e similari) non trovano precisa collocazione nella vigente tariffa.

Poichè la classe I raggruppa le «costruzioni», in tale termine possono essere ricompresi anche gli impianti sportivi all'aperto.

La categoria da applicarsi sarà l/c purchè i lavori siano sufficientemente articolati e complessi, altrimenti sarà da applicare la categoria I/a.

## 3) - Prestazioni urbanistiche

### 3.1) - Prestazioni urbanistiche: generalità

Esse sono regolate dalla Circolare n° 6679 Min. LL.PP. in data 1/12/1969, pubblicata normalmente insieme con la tariffa. Salvo per quanto contenuto al punto 3.2) onorari relativi a PRG, tale Circolare ha valore normativo per gli Ingegneri iscritti all'Albo dell'Ordine di Verona, in quanto espressamente adottata dal Consiglio insieme con l'adeguamento tariffario agganciato alla variazione dei prezzi al consumo (indice ISTAT).

I compensi previsti da detta circolare hanno come presupposto il fatto che siano state rese, in quanto necessarie, le sottoprestazioni così come di seguito elencate:

1) Relazione illustrativa:	0.10
2) Planimetrie:	0.25
3) Grafici in scala 1:500 e 1:200, profili, prospetti, sezioni, planivolumetrici:	0.25
4) Norme tecniche:	0.20
5) Piano comparti:	0.05
6) Programmi di attuazione e fasi	0.05
7) Relazione di spesa:	0.10
TOTALE	1.00

Al fine di evitare equivocate interpretazioni della Circolare Ministeriale, si precisa che determinazione forfettaria del-

le spese (Tab. B) deve essere effettuata prima dell'applicazione dell'aggiornamento tariffario ISTAT. Tale precisazione vale anche per quanto espresso al punto successivo.

### 3.2) Prestazioni urbanistiche: onorari relativi a P.R.G.

La Giunta Regionale del Veneto, ha approvato il disciplinare tipo per il conferimento di incarichi di Progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche di interesse regionale. Tale documento, di fondamentale importanza per i Collegi interessati all'affidamento degli incarichi richiamati in proemio, risulta approvato e sottoscritto dalle Federazioni Regionali degli Ingegneri e degli Architetti. Per tali motivi viene considerato come documento di piena efficacia normativa. Nello specifico il disciplinare (pubblicato sul Notiziario dell'Ordine degli Ingegneri di Verona n° 2/88), all'art. 8 recepisce quanto disposto in materia della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto nella seduta del 20/7/85.

Si ritiene opportuno riportare il testo integrale della delibera, a vantaggio dei Collegi che non ne reperissero facilmente gli estremi facendo presente che la legge 61/85 non modifica sostanzialmente le prestazioni richieste.

Parere della Commissione sugli onorari relativi a P.R.G. (L.R. 40/80 e 80/80). «La Commissione Federale Parcelle, constatato che il tariffario urbanistico di cui alla C.M. 6679 del 1 dicembre 1969 non è più sufficiente alla compilazione di onorari e spese relativi alla stesura di strumenti urbanistici. In particolare si ritiene che la legge statale n. 457 dell'8 agosto 1978 abbia introdotto innovazioni nel livello della pianificazione attuativa recepiti dalle leggi regionali n. 40 del 2 maggio 1980 e n. 80 del 31 maggio 1980 che hanno ampliato anche il contenuto ed il mezzo formativo degli strumenti urbanistici generali. La successiva delibera regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 ha introdotto ulteriori adempimenti cartografici e grafici inerenti la redazione dei piani.

Per quanto sopra considerato questa Commissione ritiene di proporre le seguenti direttive per i compensi di incarichi urbanistici e la liquidazione delle parcelle ferma restando la raccomandazione di adottare sempre, ove possibile, la prassi del Disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti e confermato da opportuna delibera nel caso di Enti pubblici.

1) In considerazione delle analisi dello stato di fatto richieste dalla legge regionale 40/80 e come risultano da provvedimento della G.R.V. n. 2705 del 24 maggio 1983 «Grafia e simbologia re-

gionale unificate per la elaborazione degli strumenti urbanistici», si ritiene che la loro elaborazione e stesura sia compensabile nell'ambito della tariffa base (Cir. Min. LL.PP. 1 dicembre 1969 n. 6679 e successive modificazioni) secondo quanto all'art. 5 comma 8, lettera C con un incremento tariffario pari al 20-30% (da definire in sede disciplinare) fermi restando tutti gli incrementi già previsti dalla citata Circolare ministeriale; con tale incremento risultano pertanto compensati gli elaborati richiesti dal citato provvedimento regionale e nello stesso figuranti con i numeri da 1 a 14.

2) In considerazione del combinato disposto dalla L.R. 80/80 e degli articoli 9 e 28 della L.R. 40/80 per quanto concerne l'analisi dello stato di fatto e le previsioni puntuali da adottarsi, edificio per edificio dell'edificato (storico e non), ritenendo tale operazione come appartenente alla categoria delle progettazioni urbanistiche attuative si ritiene debbasi adottare la relativa tariffa (art. 8 con esclusione degli adeguamenti del 6° comma lettera D e art. 9, pertanto risulta una quota variabile dal 20 al 35% della relativa tariffa (calcolata secondo la sommatoria di tutte le aree e relativi volumi del territorio comunale oggetto di tale progettazione cui competono le seguenti prestazioni:

* Modi e tipi di intervento e relative suddivisioni in comparti urbanistici; Individuazione delle unità di minimo intervento urbanistico e dei progetti edilizi unitari; Destinazione ed uso dell'edificato e delle aree coperte ivi comprese quelle a destinazione pubblica per attrezzature e servizi (standards).	20%
* Definizione planivolumetrica degli interventi, ricomposizione del tessuto, allineamenti, sistemazioni viarie limitatamente agli isolati oggetti di interventi specifici	15%

35%

3) Il Committente ha il compito di fornire (art. 5 citata C.M.) il materiale topografico aggiornato; la documentazione relativa ai caratteri geologici ecc.; tutti i dati statistici relativi alla demografia, alla produzione e distribuzione, alle attività edilizie, alle condizioni socio-economiche; al traffico; gli elenchi degli immobili vincolati e tutti gli elementi normativi vincolistici e programmatici che interessano il territorio. Materiali tutti individuabili nelle tavole indicate nel citato provvedimento regionale con i numeri da 1 a 22 e schede A B C D E F e G.

Per la rielaborazione anche grafica delle schede di cui al citato provvedimento regionale compete al Professionista incaricato un compenso di L. 880 cadauna scheda e per tavola, per elaborazioni in scala 1:10.000 o 1:5.000; per quelli in scala 1:2.000 o 1:1.000 compete un compenso aggiuntivo di L. 150 a scheda per tavola.

Nel caso il Committente non fornisca le suddette schedature, al Professionista incaricato compete un rimborso pari a L. 1.750 delle schede A, comprendenti fino a cinque edifici, L. 7.320 per le schede B e L. 4.400 per le schede C D E F e G fatto salvo quanto detto nel capoverso precedente.

4) Gli importi derivanti dall'applicazione dei punti 1 e 2 concorrono alla formazione dell'onorario base per la determinazione delle spese conglobate rimborsabili (tab. B).

5) Tutti gli importi derivanti dalla applicazione dei punti 1-2-3 e 4 sono soggetti ad adeguamenti ISTAT ai sensi della circolare ministeriale LL.PP. n. 22 del 10 febbraio 1976.

Allo scopo di adottare un unico parametro di indicizzazione anche gli importi di cui al punto 3 sono stati riferiti al dicembre 1969.

Per quanto riguarda l'applicazione del tariffario nei confronti degli incarichi con riferimento al periodo in cui è stato conferito la Commissione ritiene quanto segue:

a) per gli incarichi conferiti a partire dal maggio 1980 si ritiene applicabile quanto precedentemente riportato e le eventuali ulteriori direttive che venissero emanate;

b) per incarichi precedenti ma conclusi successivamente al maggio 1980 inerenti la redazione di strumenti urbanistici che recepiscono la legislazione e la normativa regionale si ritiene applicabile quanto precedentemente riportato, considerato a motivo di equità e di uniformità di trattamento per identiche prestazioni professionali e redazionali;

c) per incarichi precedenti a maggio 1980 e successivamente conclusi che non ottemperino e recepiscano la legislazione regionale si ritiene che essi vadano compensati secondo il Tariffario stabilito all'atto dell'incarico.

Questa Commissione ritiene che la liquidazione degli incarichi di cui al punto c) tenga conto anche di prestazioni eseguite non conformemente a dispositivi regionali e comunque recepiti dai committenti.

La presente Tariffa riguarda prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla L. 1150 del 1942 e successive mo-

dificazioni e pertanto non trattasi di aumenti tariffari ma di compensi per nuove prestazioni non contemplate dalla C.M. n. 6679 dell'1 dicembre 1969.

6) In considerazione del fatto che la legislazione urbanistica del 1978 con la promulgazione della 457 statale e le successive 40/80 e 80/80 regionali, ha dato luogo per la formazione degli strumenti urbanistici generali ad un periodo di incertezze superate soltanto con il successivo provvedimento della G.R.V. n. 2705 del 25 maggio 1983 si ritiene di considerare che per tutti gli incarichi relativi, non conclusi entro il 28 febbraio 1978, i ritardi non siano imputabili al Professionista e pertanto i relativi onorari siano da adeguare ai relativi coeff. ISTAT al 1 gennaio 1983. Quale allegato viene accluso l'esempio di calcolo di un onorario tipico (allegato B) oltre che una tabella di coefficienti di adeguamento degli onorari come ricavato dalle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi (allegato C).

### 3.3) Prestazioni urbanistiche: Piani insediamenti produttivi

Tenuto conto del fatto che per i P.I.P. l'unità di riferimento è il metro quadrato di superficie copribile anziché il metro cubo di volume edificabile, il coefficiente di cui all'art. 8 della Circolare Ministeriale n° 6679 LL.PP. è da applicarsi alla superficie copribile, moltiplicato, per una altezza virtuale di ml. 5.00 per gli insediamenti artigianali e di ml. 7.00 per gli insediamenti industriali.

## 4) - Progetti stralcio

Premesso che viene definita suddivisione in lotti la suddivisione in parti esecutive di un progetto generale di massima, si definisce progetto stralcio il progetto esecutivo riguardante una parte dell'opera prevista nel progetto generale (progetto di massima compensato con le parziali a e b della tabella B). Il compenso del progetto stralcio viene calcolato in base alle modalità dell'incarico e alle prestazioni eventualmente già rese dal professionista e già compensate.

Possono presentarsi in generale tre casi:

4.1 - Progetto generale redatto e compensato e successivo incarico di progetto esecutivo relativo ad una parte dell'opera (un lotto o più lotti) senza però arrivare alla totalità dell'opera prevista dal progetto generale. In tal caso il progetto stralcio, o i vari progetti stralcio come sopra definiti, vanno compen-

sati con le parziali relative al progetto esecutivo (c, d, e, f), entrando in tariffa con l'importo di ogni singolo stralcio.

4.2 - Quando la redazione del progetto stralcio sia posteriore non solo al progetto generale ma anche a quello esecutivo (già commissionato nella sua totalità) ogni progetto stralcio richiesto viene compensato col 25% delle parziali afferenti al progetto esecutivo (c, d, e, f), entrando sempre in tariffa con l'importo di ogni stralcio.

4.3 - Quando il progetto esecutivo dell'intera opera venga commissionato già con la ripartizione in più lotti, al professionista spetta un aumento del 15% delle suddette aliquote per il progetto esecutivo, entrando in tariffa con l'importo totale dell'opera.

## 5.1) - Perizie nei lavori pubblici

### 5.1) - Perizie nei lavori pubblici: Perizie suppletive

Riguardano prestazioni professionali che non attengono a variazioni progettuali.

Vengono compensate con l'aliquota della tabella B (preventivo particolareggiato) entrando in tariffa con l'importo somma algebrica delle variazioni di importo effettuate.

### 5.2) - Perizia nei lavori pubblici: Perizie di variante

Riguardano prestazioni professionali che implicano una modifica del progetto.

Vengono compensate, limitatamente alle aliquote della tabella B relative alle prestazioni effettivamente svolte, entrando in tariffa con l'importo inerente alla modifica progettuale.

Qualora però, dovesse trattarsi di una completa rielaborazione progettuale, la prestazione ovviamente non si configurerebbe più come «perizia di variante» ma come nuovo progetto e come tale compensata.

## 6) - Revisione prezzi parametrica

La revisione prezzi eseguita con il metodo parametrico dà luogo ad un compenso pari al 20% di quello computato in base alla tabella E (onorari per la misura e contabilità dei lavori) sull'importo finale dei lavori già aumentato per effetto della revisione.

## 7) - Collaudi

**7.1) - Collaudi: tecnico amministrativi**  
Debbono intendersi per tali quei collaudi aventi per fine il riconoscimento della correttezza degli importi spesi in relazione ai lavori svolti ed ai materiali impiegati. Per tali collaudi vale la Tabella C della tariffa.

L'importo delle opere a base di onorario è quello risultante dal consuntivo dell'opera al lordo di eventuali ribassi d'asta, sommato a tutti gli importi supplementari accordati in conto finale, all'importo della revisione prezzi e all'importo delle riserve (accolte o no), senza tener conto delle eventuali detrazioni apportate sia dal Direttore dei Lavori che dal Collaudatore stesso (anche per ritardo nell'esecuzione dell'opera). La revisione tecnico-contabile, da effettuarsi normalmente «a campione», va compensata a parte, a vacanze, il cui importo non dovrà comunque superare il 30% dell'onorario a percentuale. La revisione tecnico-contabile totale, che può essere riconosciuta solo quando i riscontri «a campione» abbiano rilevato irregolarità nei computi, nelle operazioni aritmetiche e/o nella applicazione dei prezzi di elenco, oppure quando espressamente sia stata richiesta dal committente, va pure compensata a vacanze il cui importo non potrà comunque superare l'80% dell'onorario a percentuale.

La relazione relativa ai rapporti tra Regione ed Ente, richiesta dal Committente o prevista da particolari disposizioni, sarà compensata a discrezione. Per i rimborsi forfettari di congiobamento vale ancora quanto espresso in generale nel paragrafo 16 del presente compendio.

### 7.2) - Collaudi: statici

L'onorario per il collaudo statico, eseguito ai sensi dell'art. 7 della legge 5/11/71 n° 1086, va determinato applicando all'importo delle strutture oggetto di collaudo la corrispondente percentuale della tabella A - classe I/f (oppure classe I/g in caso di strutture antisismiche) parzializzata con il coefficiente 0,07.

L'onorario minimo è fissato in £ 500.000. =. (Cir. n° 7/82)

Le spese ed i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa, ivi compresi quelli relativi alle prove di carico, possono essere congiobati entro le percentuali indicate al punto 16.

Qualora mancassero gli elementi per la determinazione dell'importo delle strutture, potrà essere assunto, per edifici residenziali o simili, un importo pari al 25 ÷ 30% del costo al finito, determi-

nato attraverso l'applicazione di parametri correnti.

Per quanto riguarda infine la revisione dei calcoli di stabilità, eseguita in sede di collaudo, il compenso, determinato ai sensi dell'art. 19/f della tariffa è ammesso quando sia stato espressamente richiesto dalla Committenza e quando sussistono comprovati motivi di dubbio sulla validità, in tutto o in parte, dei calcoli stessi.

### 7.3) Collaudi: impianti tecnici (cat. II - III - IV)

Ove previsti per legge o per contratto, in quanto comportino la verifica della rispondenza alle normative vigenti ed alle condizioni di calcolo. Il Collaudatore si assume la responsabilità tecnica dell'ammissione all'uso dell'impianto collaudato. Si prevede un compenso determinato applicando all'importo delle opere e degli impianti collaudati la corrispondente percentuale della tabella A per la classe in esame, parzializzata con il coefficiente 0,15 per le cat. II e III e con il coefficiente 0,20 per la cat. IV.

Anche per questo caso, è ammessa la forfettizzazione di vacanze e spese a norma dell'art. 13 della vigente tariffa. L'onorario minimo risulta fissato in £ 500.000. =

### 7.4) Certificato di regolare esecuzione

Il Certificato di Regolare Esecuzione che, nelle opere pubbliche e nei casi previsti dalla normativa vigente, viene redatto dal Direttore dei Lavori in sostituzione del Certificato di Collaudo, anche se costituisce per certi aspetti una ripetizione della relazione che il Direttore dei Lavori deve stendere ad opere ultimate, aggiunge a questi un ulteriore carico di responsabilità, normalmente assunta dal collaudatore.

Il compenso per il Certificato di Regolare Esecuzione sarà pari al 40% di quello derivante dall'applicazione della tabella C (senza riparto); non saranno agiungibili compensi accessori.

## 8) - Tariffa per pratiche catastali

La vigente tariffa nazionale non contiene una specifica previsione di onorari relativi alle prestazioni inerenti l'aspetto fiscale degli immobili. In questo settore sono sorte varie proposte di normativa, anche provenienti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Tali elaborati debbono rammentare come quest'ambito di attività richieda urgente attenzione per esser sottratto a forme di arbitrio o di bassa contrattazione degli

onorari.

Premesso che una Tariffa Catastale non deve intendersi come compensativa di prestazioni topografiche in senso ampio, si ricorda che essa è rivolta a normare quelle attività professionali che la legge 143/49 non poteva certamente prevedere in quanto la totalità delle operazioni richieste oggi, tanto presso il N.C.T. che presso il N.C.E.U., derivano da leggi e circolari emanate in anni successivi.

Tenuto conto della realtà in cui si trovano ad operare i Tecnici veronesi, rammentando come sia da perseguirsi un logico cammino di equiparazione delle tariffe professionali di tecnici laureati operanti nell'identico settore, è nata, ed ha trovato consenso, la proposta di accogliere quanto deliberato in materia della Federazione Regionale Architetti.

Tale decisione, orientata verso il consolidamento del principio di acquisire comune norma tariffaria in campi di comune competenza, poggia anche sull'esperienza maturata in un quinquennio, circa, di pratica applicazione.

Le tabelle e gli specifici elaborati tariffari si possono consultare nell'allegato D posto in coda agli orientamenti.

## 9) - Tariffa per tabelle millesimali.

Il parametro tariffario per la prestazione di determinazione delle Tabelle millesimali dei condomini. Viene recepito sulla stesura proposta dal CNI in quanto praticamente rispondente alla necessità di determinazione di un equo onorario.

Pertanto il compenso per la redazione delle tabelle millesimali viene così calcolato:

1) Compenso a metro quadrato di superficie complessiva lorda (cioè compreso scale, spessori di muri, ecc.) di tutti i piani dell'immobile nella seguente misura:

L. 650 a metro quadro per i primi 2.000 mq.

L. 450 a metro quadro per l'eccedente fino a 5.000 mq.

L. 400 a metro quadro per l'eccedente fino a 10.000 mq.

L. 280 a metro quadro per l'eccedente fino a 20.000 mq.

L. 150 a metro quadro per l'eccedente fino a 20.000 mq.

2) Maggiorazione relativa al numero delle unità immobiliari costituenti il condominio in misura pari a X% essendo X il numero delle unità immobiliari.

3) Aumento fino al 100% per maggiori difficoltà del lavoro, dovute alla presen-

vedere del comm. p. n° 7/82



za di più scale, più ascensori, penetrazioni, diversità di destinazione, ecc.

Diminuzione discrezionale nel caso che i criteri di valutazione siano stati in tutto o in parte prefissati dall'assemblea dei condomini.

4) La redazione delle planimetrie, quando ne occorra il rilievo, sarà compensata a parte.

5) La prestazione del professionista dovrà comprendere:

- a) La tabella generale dei valori proporzionali relativi a tutte le unità immobiliari;
- b) Tutte le sottotabelle occorrenti per la ripartizione delle spese di condominio;
- c) Una breve relazione illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione dei valori proporzionali e specificante le norme di applicazione delle singole tabelle.

Ogni qual volta l'indice del costo della vita - ISTAT - supererà il 10%, avrà luogo l'aggiornamento tariffario avente riferimento al 31 dicembre 1992.

## 10) - Prestazioni professionali limitate alla fase progettuale

### 10.1) - Prestazioni professionali limitate alla fase progettuale per opere che implicano il rilascio di concessione

In rapporto e in dipendenza degli adempimenti oggi necessari per l'ottenimento di una Concessione Edilizia, il progetto redatto a tali fini e che abbia ottenuto, in effetti, la concessione, non può più essere considerato come mero progetto di massima, ma per la quantità degli elaborati richiesti assume caratteristiche che ne amplificano l'onerosità senza comunque farlo definire un vero e proprio esecutivo.

Qualora la prestazione professionale venga limitata solo a tale fase, all'Ingegnere è riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 21 secondo comma, consentendosi che vengano aumentate fino al doppio le aliquote riferite alle prestazioni parziali a e b di tabella B, salva sempre la maggiorazione per incarico parziale.

Nel caso che la prestazione professionale venisse proseguita, anche in un momento successivo, (ma prossimo) sino all'effettiva esecuzione e completamento dell'opera, il compenso, come sopra computato varrà come acconto sull'onorario globale dovuto per la prestazione completa.

### 10.2) - Prestazioni professionali limitate alla fase progettuale: incarichi plurimi di progettazione.

Tale fattispecie è stata normata dall'art. 6 della legge 404/87 il quale, in caso di incarichi plurimi di progettazione, conferiti dallo Stato o da Enti pubblici; prevede che il compenso massimo, spettante ai Professionisti sia quello previsto dalla tariffa, «riconosciuta per l'intero e per una volta sola, come se la prestazione fosse resa da un solo Professionista».

Oltre al caso di cui al terzo comma (un collegio di tre o più Professionisti può vedere il compenso maggiorato del 20% accreditandosi la maggiorazione al solo Professionista capogruppo), l'articolo rammenta come le spese, riconoscibili ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Nazionale, non siano forfettizzabili. Chiaramente rimangono forfettizzabili le vacanze nella misura che il Consiglio dell'Ordine di Verona ha ritenuto congrua qualora fissata nella misura del 7 - 10%.

Deve intendersi che il divieto di forfettizzazione va applicato anche alla quota parte progettuale di un incarico eventualmente anche completo. Ciò per evitare disparità di trattamento fra chi deve solo progettare e chi esegua anche la direzione lavori. La quota progettuale di un incarico è quella di cui alle prestazioni parziali a - b - c - d - e - f della tab. B.

### 11) - Importo delle opere a base della specifica

Si intende puntualizzare i concetti di «attendibile preventivo» e di «consuntivo lordo» di cui agli artt. 15 e 18 della tariffa.

Per attendibile preventivo deve intendersi quello risultante dalla applicazione alle quantità di lavoro progettate di prezzi di mercato correnti al momento della stesura del progetto, con esclusione delle quote per imprevisti e revisione prezzi. Si applicano le percentuali e le aliquote di tariffa all'importo di attendibile preventivo sia quando la prestazione è limitata alla fase progettuale, e sia quando pur essendo l'incarico esteso all'intero svolgimento dell'opera, l'onorario di progetto sia, per qualsiasi ragione, liquidato prima che i lavori vengano appaltati.

Per consuntivo lordo si intende l'importo dei lavori comprensivo di eventuale aumento d'asta e di eventuale revisione prezzi. Si applicano le percentuali e le aliquote di tariffa al consuntivo lor-

do quando l'opera professionale riguarda l'intero svolgimento dei lavori fino alla liquidazione, anche se in corso d'opera siano stati corrisposti acconti.

## 12) - Variazioni del progetto

I casi che più frequentemente si presentano sono i seguenti:

### 12.1) - Progetti di massima diversi per il medesimo organismo edilizio

Nell'ambito di una progettazione di massima, soluzioni diverse dalla prima, entro il ragionevole numero di due, sono da compensarsi a vacanza oppure, se il Professionista ha optato per il conglobamento di cui all'art. 13, il relativo onere rientra in tale conglobamento.

### 12.2) - Progetti di massima per organismi edilizi diversi

Se le diverse soluzioni oggetto di progettazione di massima attengono ad organismi edilizi diversi, per natura e tipologia, il compenso per quelli non adottati è da calcolarsi in base alle aliquote a e b della tabella B e alle percentuali attinenti alle categorie a cui si riferiscono i distinti organismi progettati per il costo ad essi sinteticamente attribuibile.

### 12.3) - Varianti architettoniche

Sono varianti apportate al progetto in base al quale è stata rilasciata la concessione e che perciò necessitano di nuova concessione.

E' pacifico che se si tratti di variante che configura un nuovo progetto, come tale la prestazione vada compensata; nel caso più usuale di progetto di variante, sia preliminare che in corso d'opera o ad opera ultimata, che riguardi le modificazioni o le puntualizzazioni, sul piano esecutivo, apportate alle primitive previsioni, il compenso per tali prestazioni è da valutarsi a discrezione in relazione all'onerosità della prestazione stessa, avendo come limite superiore l'aumento del 25% dell'aliquota c: progetto esecutivo.

### 12.4) - Varianti strutturali

Analogamente a quanto precisato per le varianti architettoniche, le varianti resesi necessarie, in conseguenza a circostanze che il Professionista non poteva prevedere, se sono di natura tale da configurarsi come nuovo progetto, come tale andranno compensate. Se le varianti sono parziali, il compenso sarà a discrezione con il limite superiore del 25% dell'aliquota c, progetto esecutivo.

### 13) - Prestazioni connesse al contenimento dei consumi energetici negli edifici

#### 13.1) - Adempimenti di cui alla legge 10/91

Gli adempimenti previsti dalla legge 10 possono venir agevolmente ricondotti alle previsioni tariffarie formulate per la legge 373, in quanto l'attività professionale richiesta consiste esattamente nella progettazione e verifica dell'isolamento termico dell'edificio oltre che nella successiva calcolazione dell'impianto di produzione e distribuzione del calore. Risulta, pertanto, opportuno operare il riferimento alle ben note disposizioni di seguito riportate.

#### 13.2 - Adempimenti di cui alla legge «373», per gli edifici civili

##### 13.2.1 - Isolamento termico

Negli onorari sono comprese le seguenti prestazioni:

##### 1) Determinazione di:

- categoria dell'edificio, zona climatica e gradi-giorno;
- temperatura di progetto esterna e di quella interna dei locali riscaldati e circostanti;
- superficie totale disperdente;
- volume dell'edificio;
- coefficiente volumico di dispersione termica  $C_d$  in funzione dei gradi-giorno e del rapporto  $S/V$ ;
- spessori e coefficienti caratteristici dei componenti le strutture;
- coefficiente di trasmissione  $K$  degli elementi edilizi e ponti termici;
- dispersioni globali dell'edificio;
- calcolo  $C_d - C_v$  e  $C_g$  effettivi e confronto tra il  $C_d$  reale e quello ammissibile;
- calcolo dispersioni e verifica del  $C_d$  per tutti i vani aventi più di 2 superfici disperdenti e  $S/V$  compreso tra 0,4 e 1.

2) Redazione della relazione in duplice copia, contenente tutti gli elementi sopra esposti, l'eventuale giustificazione della temperatura interna di progetto maggiore di 20° C e l'eventuale indicazione della necessità del recupero di calore nei ricambi d'aria.

3) Indicazione su piante, sezioni e prospetti del progetto delle zone riscaldate, delle temperature di progetto e delle caratteristiche degli elementi edilizi.

4) Fornitura della documentazione derivante da accertamenti di laboratorio sui materiali isolanti impiegati, relativamente a densità conduttività, durata nel tempo, idoneo comportamento al fuoco.

Gli onorari per tali prestazioni sono così determinati:

fino a mc 1.000, qualunque sia il tipo di costruzione, L. 300.000. =

Per ogni mc oltre i 1.000 mc, sino a 2.000 mc: L. 250. =

Per ogni mc oltre i 2.000 mc, sino a 5.000 mc: L. 220. =

Per ogni mc oltre i 5.000 mc, sino a 10.000 mc: L. 150. =

Per ogni mc oltre i 10.000 mc, sino a 20.000 mc: L. 100. =

Per ogni mc oltre i 20.000 mc: L. 60. =

Per opere ripetute facenti parte di complessi edilizi, gli onorari da applicare varieranno dal 20% al 50% dell'onorario valutato per la prima opera.

Le spese vanno compensate a parte a norma degli artt. 4 e 6, eventualmente con l'applicazione dell'art. 14 della vigente tariffa.

Ogni qualvolta l'indice generale dei prezzi ISTAT supererà il 10%, avrà luogo l'aggiornamento tariffario.

(Riferimento: indice ISTAT al 31/12/1979).

##### 13.2.2 - Progetto dell'impianto

Negli onorari è compresa l'elaborazione dei seguenti documenti:

##### 1) Progetto dell'impianto, costituito da:

- disegni di progetto,
- elenco di dati ripresi dalla relazione sull'isolamento termico.

##### 2) Relazione tecnica contenente:

- i dati richiesti dall'art. 14 del D.P.R. 28/6/77 n° 1052 (Regolamento di Esecuzione),
- la dichiarazione che le coibentazioni dell'impianto sono conformi alle prescrizioni dell'art. 12 del Regolamento di Esecuzione,
- l'indicazione della potenzialità del focolare dell'impianto.

Gli onorari sono quelli della vigente tariffa alla Classe III, Categoria b) con le parzialiizzazioni del caso.

##### 13.2.3 - Collaudo impianti termici

Prestazioni comprese nell'onorario:

- verifica della rispondenza dell'impianto realizzato alle norme di legge ed al progetto depositato presso il Comune;
- controllo del contenuto di CO<sub>2</sub>, dell'indice di fumosità, della temperatura dei fumi (se viene impiegato combustibile gassoso: rilievo del contenuto di CO);
- calcolo del rendimento di combustione del generatore di calore;
- nel caso in cui l'impianto sia dotato di termoregolazione centralizzata, rilievo di almeno due valori della temperatura del fluido di mandata a valle della termoregolazione in funzione dei rispettivi valori della temperatura esterna durante il collaudo;

- verifica della temperatura nei diversi ambienti, in periodo medio stagionale e durante le ore di sole, che non deve superare quella prevista dal progetto;

- nel caso in cui sia presente un impianto centralizzato per la produzione dell'acqua calda sanitaria, verifica della temperatura dell'acqua nel punto di immissione nella rete di distribuzione;
- controllo dello spessore e dello stato delle coibentazioni delle tubazioni e dei canali d'aria dell'impianto termico;
- redazione del certificato di collaudo e riporto dei dati rilevati dal libretto di centrale.

Le competenze sono le seguenti:

- per i primi 100 milioni l'1% dell'importo dell'impianto;
- sul di più, fino a 300 milioni, lo 0,5%;
- sul di più, oltre 300 milioni, lo 0,25% fisso.

Spese e compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6, a parte, eventualmente conglobati ai sensi dell'art. 13.

#### 13.3 - Adempimenti di cui al D.M. 23/11/82, per gli edifici produttivi,

industriali ed artigianali, con volume superiore ai 5.000 mc, o in cui si svolgano attività con più di 20 addetti.

Le prestazioni comprendono:

Prima della concessione edilizia determinazione di:

- zona climatica e gradi-giorno;
- temperatura di progetto esterna e di quella interna dei locali riscaldati e circostanti;
- superficie totale disperdente;
- volume dell'edificio;
- coefficiente volumico di dispersione termica  $C_d$  in funzione dei gradi-giorno e del rapporto  $S/V$ ;
- numero di ricambi d'aria orari ammessi (n), potenza specifica da recuperare nei ricambi d'aria ( $C_m$ ), coefficiente  $C_v$ ;
- coefficiente  $C_g$  massimo ammesso.

Prima dell'inizio dei lavori:

##### 1) Determinazione di:

- spessori e coefficienti caratteristici dei componenti le strutture;
- coefficiente di trasmissione  $K$  degli elementi edilizi e ponti termici;
- dispersioni globali dell'edificio;
- calcolo del  $C_d$  reale e confronto con quello ammissibile;
- potenza termica massima dell'impianto (FE), previa determinazione del coefficiente correttivo ( $I_p$ ) e dei contributi calorici derivante da fonti rinnovabili di energia (FR) e dall'attività lavorativa (CS).

2) Redazione della relazione in duplice copia, contenente tutti gli elementi sopra esposti e l'eventuale giustificazione per deroghe alle prescrizioni termi-



che e di ventilazione.

3) Indicazione su piante, sezioni e prospetti del progetto, delle zone riscaldate, delle temperature di progetto e delle caratteristiche degli elementi edifi.

4) Fornitura, se richiesta, della documentazione derivante da accertamenti di laboratorio sui materiali isolanti impiegati, relativamente a densità, conduttività, durata nel tempo, idoneo comportamento al fuoco.

Gli onorari per la prestazione completa sono da computarsi come segue: Fino a 5.000 mc, con più di 20 addetti, fisso L. 800.000.

In aggiunta per ogni mc oltre i 5.000 mc:

da 5.000 a 10.000 mc: L. 100

da 10.000 a 20.000 mc: L. 70

da 20.000 a 50.000 mc: L. 30

oltre i 50.000 mc : L. 20

Ogni qualvolta l'indice del costo della vita ISTAT supererà il 10% avrà luogo l'aggiornamento tariffario.

(Riferimento: indice generale dei prezzi ISTAT al 31/12/1982).

In caso di prestazione limitata alla fase precedente alla concessione edilizia i suddetti importi vanno ridotti ad 1/3. In caso di prestazione limitata alla fase successiva al rilascio della concessione edilizia, prima dell'inizio lavori, i suddetti importi vanno ridotti a 2/3.

## 14) - Prevenzione incendi

### 14.1) -Prevenzione incendi: richiesta di N.O.P. e rinnovo di C.P.I.

Pur nella speranza che la fase transitoria relativa all'applicazione della legge 818/84 venga finalmente chiusa, si ritiene opportuno, per completezza di documentazione, riportare quale allegati E ed F, la delibere assunte dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, in parziale adozione delle proposte del C.N.I.

### 14.2) -Prevenzione incendi: esame progetto per attività soggette a controlli. (DPR 577/82)

La pratica attuazione del DPR 577 comporta operazioni professionali complesse e particolari assunzioni di responsabilità che dovrebbero rientrare nella norma dell'attività degli Ingegneri che si occuperanno di tali settori anche dopo la cessazione dell'emergenza e della provvisorietà creatasi con l'entrata in vigore dell'attuale ordinamento maturato, il Consiglio dell'Ordine di Verona ha ritenuto di poter assumere su tali materie la proposta tariffaria emanata dal CNI che si trova unita al presente testo come allegato G.

Di seguito all'allegato è riportato un esempio tariffario.

## 15) - Minimi tariffari

Nella confusione normativa, venutasi a creare in seguito a successive affermazioni di inderogabilità della Tariffa Nazionale Ingegneri ed Architetti, immediatamente contraddette da norme recanti disposizioni su sconti obbligatori da prestarsi alle Pubbliche Amministrazioni, la Regione Veneto ha emesso una chiarificatrice delibera, concordata con le Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti. Il provvedimento nasce a valle dell'entrata in vigore della Legge 155/89 la quale prevede che i compensi per i Professionisti esercitanti per conto della P.A. non possono subire decurtazioni superiori al 20% dell'onorario di tariffa. Su questa base, ritenendo superata ogni altra riduzione possibile, concordando sull'opportunità di applicare sul territorio della Regione riduzioni tariffarie effettuate sulla base di criteri univoci, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la Tabella sotto riportata come allegato H.

Essa comprende una scaletta delle riduzioni, operata in relazione all'importo delle opere eseguite o da eseguirsi, suddivise per categorie di interventi, normando pure la percentuale di forfettizzazione dei compensi accessori a sensi dell'art. 13 Vigente Tariffa.

Lo stesso provvedimento riporta pure le direttive per il calcolo degli onorari per le prestazioni di Collaudo Tecnico - Amministrativo, che sono ricomprese in quanto espresso al punto 7.1) o al punto 16).

## 16) - Conglobamento delle spese e dei compensi accessori

Affrontando l'argomento del conglobamento delle spese e dei compensi accessori, corre l'obbligo di rammentare come la possibilità offerta dall'art. 13 della Tariffa sia una comoda e pratica semplificazione della contabilità professionale ma non deve, in alcun modo, tramutarsi in artificioso meccanismo di incremento degli onorari, determinati secondo i vari criteri ammessi.

L'onorario è, pertanto, la retribuzione legalmente prevista a fronte delle prestazioni professionali correttamente svolte e la sua determinazione rappresenta un momento di particolare significato per l'Ingegnere che si trova a confrontarsi con la serena valutazione

economica della propria attività.

In tale ottica il riconoscimento della possibilità di forfettizzare i compensi accessori come frazione dell'onorario calcolato, rappresenta atto di stima tanto da parte della Committenza che da parte del Legislatore, altre volte poco attento alle istanze delle categorie professionali.

In quest'ottica, il delicato problema rappresentato dalla determinazione di percentuali corrette nell'individuare l'ammontare di vacanze e spese, sostenute nello svolgimento della normale attività, trova ostacolo nel progressivo aumento degli oneri posti a carico dei Professionisti e nella continua esigenza di aggiornamento proposta dall'evoluzione del quadro tecnologico e legislativo.

Ecco quindi che oggi il Consiglio dell'Ordine, cui l'art. 13 della tariffa attribuisce il compito di determinare una opportuna percentuale di forfettizzazione di vacanze e spese, in caso di disaccordo col Committente, può affermare di ritenere che gli oneri accessori sono sufficientemente compensati con l'applicazione di un aumento, al massimo, del 40% sull'onorario a percentuale.

Tale aumento invece sarà del 15% per le perizie estimative e, su disposizione della Giunta Regionale del Veneto, del 60% nel caso di onorari per collaudi tecnico amministrativi resi da iscritti all'elenco regionale dei collaudatori.

Tuttavia possono verificarsi casi in cui spese e vacanze raggiungono quantità estremamente rilevanti, costringendo il Professionista a superare i limiti di conglobamento indicati.

Di norma, sarà opportuno che il Collega provveda a concordare previamente con la Committenza la percentuale di forfettizzazione, conscio di come il disaccordo espresso in fase di liquidazione dell'onorario costringa alla dimostrazione dell'onere sostenuto.

Parimenti risulterà opportuno chiarire con la Commissione Parcelle le specifiche circostanze che motivano la richiesta.

## 17) - Impianti a fune

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'adozione della «Tariffa professionale per i direttori di esercizio ed assistenti tecnici di impianti funiviari in servizio pubblico» conformemente ad un testo che ha conseguito l'adesione di molti altri Ordini Provinciali. Stante la non corrente utilizzazione di tale tariffa, si precisa che il testo è a disposizione degli interessati presso la sede dell'Ordine.

ALLEGATO A - Tabella prestazioni Legge 47/85 - Condono Edilizio

Prestazione professionale	Riferim. L. n. 47	Attività necessaria	Riferimento tariffario	Note
1) Determinazione dell'oblazione	Art. 34	Indagine edilizia/urbanistica per l'individuazione corretta dell'abuso e della somma dovuta	Discrezione 200.000 + 1.300.000	Oltre le spese vive sostenute e documentate
2) Procedura di sanatoria	Art. 35			
2a) opera < 450 mc.		Domanda, descrizione, dichiarazione	Discrezione (art. 5 tar.) 200.000 + 500.000	Idem c.s.
opera > 450 mc		Domanda, descrizione, dichiarazione, perizia e certificazione		
2b) parziale in presenza di elementi progettuali, caratteristiche del terreno e dei materiali, e direzione lavori		Collaudo statico	Come da tariffa professionale	2b), 2c), 2d), 2e) L'importo da prendere a base per le opere è quello delle strutture. I compensi accessori saranno valutati ai sensi dell'art. 13 della tariffa professionale. La prestazione parziale è regolata dall'articolo 18 della tariffa professionale.
2c) parziale come al punto 2b) ma senza direzione lavori		Come al punto 2b) con eventuale revisione dei calcoli di stabilità.	Come al punto 2b) + compenso come da art. 191) della tariffa professionale (classe I cat. f-g)	(*) da compensarsi a vacanze e a discrezioni per l'elaborazione dei risultati, oltre il rimborso delle spese sopportate.
2d) totale in assenza di elementi progettuali, caratteristiche del terreno e dei materiali e di direzione dei lavori.		Rilevamento della struttura al fine di consentire la redazione e verifica dei calcoli di stabilità. (*) eventuali prove di carico e carotaggi (*)	A vacanze per il rilevamento Calcolo statico (al. c) tab. B) classe I cat. f-g Collaudo statico.	
2e) eventuale progetto di adeguamento strutturale	Art. 35 lett. e)	Progettazione statica	Come da tariffa professionale classe I cat. f-g (aliq. a) b) c) e) g) i) Tab. B)	Compensi acc. art. 13 Tar. Inc. parz. (art. 18 Tar.)
3) Accatastamento				
3a) semplice variazione catastale			Compenso minimo 200.000	
3b) introduzione in mappa e accatastamento per immobile ed in aggiunta per singolo appartamento			Compenso minimo 500.000 + 250.000 per unità immobiliare	

Nota 1. Eventuali indagini geotecniche saranno compensate secondo la tariffa suggerita dal C.N.I.

Nota 2. Per le costruzioni in muratura le prestazioni di cui alle voci 2b) 2c) 2d) 2e) saranno ridotte del 50%.

Nota 3. La progettazione architettonica sarà compensata a vacanze per il rilevamento più le spese nel caso 3b) e come progettazione di massima (aliq. a) Tab. B) nel caso 2d).

## ALLEGATO B - Esempi di calcolo di onorario relativo a PRG

### ESEMPIO

*Oggetto dell'incarico:* redazione P.R.G. ai sensi della L.S. 1150/42 e della L.R. 40/80 con l'adozione della grafia unificata ai sensi dell'art. 104 della L.R. 40/80.

*Prestazioni svolte:* 1) schedatura dell'intero edificato con scheda tipo A: n. 1600 schede; 2) schedatura edifici di particolare interesse architettonico, ambientale, culturale con schede di tipo B: n. 400 schede; 3) schedatura per settori di attività: primario, secondario, terziario, turistico e servizi; n. 200 schede

di tipo C + D + E + F + G; 4) redatti tutti gli elaborati previsti dalla L.S. 1150/42; 5) redatti tutti gli elaborati di cui alla delibera n. 2705 del 24 maggio 1983 della G.R.V. e precisamente n. 12 tavole tematiche in scala 1/10.000 (o 1/5.000) e n. 10 tavole tematiche in scala 1/1.000 (o 1/2.000) per gli ambiti di particolare interesse; 6) relazione; 7) norme di attuazione; 8) regolamento edilizio. N.B.: le tavole geologiche sono state fornite direttamente dal Comune.

#### A) Onorario base:

abitanti n. 4.500	L.	4.150.000
incremento per maggiori prestazioni (comprensivo di regolamento edilizio) ai sensi dell'8° comma lettera c dell'art. 5 della T.U. (dal 20%-30%)	L.	4.150.000x25%
	L.	1.037.500
<b>Totale A</b>	L.	<b>5.187.500</b>

B) Redazione di pianificazione particolareggiata per gli ambiti di particolare interesse la cui S.T. ed il cui volume presi globalmente per tutti i vari ambiti (C.S. e C.R.) sono i seguenti:

S.T. = Ha 8.5 x L. 150.000 =	L.	1.275.000
V = mc 210.000 x L. 30 =	L.	6.300.000
	L.	7.575.000

Adeguamento per definizione planivolumetrica degli interventi ammessi con ridefinizione della rete viaria (20% + 15% = 35%)

L. 7.575.000 x 35%	L.	2.651.250
<b>(Totale B)</b>	L.	<b>2.651.250</b>

C) Maggiorazione su A + B per spese e compensi accessori con rinuncia alle vacanze, escluse le riunioni varie, a sensi dell'art. 2 T.U.

L. 5.187.500 + L. 2.651.250 = L.	
L. 7.838.750 x 37.5935%	

<b>(Totale C)</b>	L.	<b>2.946.850</b>
-------------------	----	------------------

#### D) Per schedatura dell'edificio con schede di tipo:

A) n. 1600 a L. 1750	L.	2.800.000
B) n. 400 a L. 7320	L.	2.928.000
C + D + E + F + G) n. 200 x 4.400	L.	880.000
<b>Totale D</b>	L.	<b>6.608.000</b>

E) Trasposizione e collazione dei dati di analisi sulle tavole tematiche: scala 1/10.000 (o 1/5.000)

n. 12 tavole

schede A n. 1600x880 =	L.	1.408.000
Ingrandimento su 10 tavole alla scala 1/1000 (o 1/2000) degli ambiti di particolare interesse, rilevati anche con la scheda B e già riportati alla scala 1/10000 n. 400 x 150 x 10 (tav.) =	L.	600.000
<b>Totale E</b>	L.	<b>2.008.000</b>
<b>Totale A + B + C + D + E</b>	L.	<b>19.401.610</b>

F) Adeguamento ISTAT per incarico al settembre '82 + 453,80%

L. 19.401.610 x 453,80%	L.	88.044.506
<b>Totale</b>	L.	<b>107.446.116</b>

C.N.P.A.I.A. 2%

L.	2.148.922
----	-----------

Sommano

L.	109.505.038
----	-------------

Revisione parcelle 1%

L.	1094461
----	---------

**Totale**

L.	110.579.499
----	-------------

## ALLEGATO C - Indici ISTAT per l'adeguamento tariffa per le prestazioni urbanistiche fino a gennaio 1992

Come è noto l'adeguamento della T.U. (Circ. LL.PP. 1° dicembre 1969, n. 6679) ha carattere di automaticità, nel senso che i compensi da essa stabiliti agli articoli 8,9,10 ed alla Tab. A debbono ritenersi aumentati, in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi, sempreché queste siano superiori al 10%. Si precisa che vanno applicate le variazioni verificatesi al momento della stipula della convenzione o del conferimento dell'incarico e non quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni (Circ. LL.PP. 10 febbraio 1976, n. 22) (\*).

Mesi	Variazioni%	Mesi	Variazioni%	Mesi	Variazioni%	Mesi	Variazioni%
Dicembre 1969	+ —	Gennaio 1980	+ 258,4	Aprile 1983	+ 503,6	Dicembre 1987	+ 741,2
Novembre 1969	+ 10,1	Febbraio 1980	+ 264,6	Giugno 1983	+ 512,9	Marzo 1988	+ 751,6
Febbraio 1973	+ 21,0	Aprile 1980	+ 273,8	Agosto 1983	+ 521,1	Luglio 1988	+ 762,0
Novembre 1973	+ 30,8	Giugno 1980	+ 280,6	Ottobre 1983	+ 539,7	Settembre 1988	+ 770,1
Marzo 1974	+ 41,0	Agosto 1980	+ 291,0	Novembre 1983	+ 546,3	Novembre 1988	+ 784,2
Luglio 1974	+ 51,2	Ottobre 1980	+ 306,2	Gennaio 1984	+ 557,2	Gennaio 1989	+ 793,8
Ottobre 1974	+ 62,6	Novembre 1980	+ 314,7	Febbraio 1984	+ 564,2	Febbraio 1989	+ 801,2
Febbraio 1975	+ 70,4	Dicembre 1980	+ 320,1	Aprile 1984	+ 573,5	Aprile 1989	+ 811,6
Ottobre 1975	+ 81,8	Febbraio 1981	+ 335,7	Luglio 1984	+ 583,6	Luglio 1989	+ 822,0
Febbraio 1976	+ 90,0	Marzo 1981	+ 341,9	Ottobre 1984	+ 597,6	Ottobre 1989	+ 836,8
Maggio 1976	+ 103,2	Maggio 1981	+ 354,3	Novembre 1984	+ 601,9	Novembre 1989	+ 840,5
Settembre 1976	+ 110,8	Luglio 1981	+ 362,9	Gennaio 1985	+ 614,0	Gennaio 1990	+ 850,9
Novembre 1977	+ 122,5	Settembre 1981	+ 372,6	Marzo 1985	+ 626,0	Marzo 1990	+ 861,0
Febbraio 1977	+ 133,6	Ottobre 1981	+ 381,9	Maggio 1985	+ 636,9	Giugno 1990	+ 871,2
Maggio 1977	+ 142,7	Novembre 1981	+ 390,1	Agosto 1985	+ 644,7	Agosto 1990	+ 881,3
Settembre 1977	+ 151,3	Gennaio 1982	+ 401,8	Ottobre 1985	+ 656,7	Ottobre 1990	+ 895,1
Gennaio 1978	+ 161,4	Marzo 1982	+ 413,0	Dicembre 1985	+ 667,2	Novembre 1990	+ 901,5
Maggio 1978	+ 172,6	Maggio 1982	+ 423,5	Gennaio 1986	+ 670,8	Gennaio 1991	+ 912,6
Settembre 1978	+ 182,0	Luglio 1982	+ 436,3	Aprile 1986	+ 681,2	Febbraio 1991	+ 921,8
Gennaio 1979	+ 195,3	Agosto 1982	+ 446,0	Settembre 1986	+ 690,8	Maggio 1991	+ 932,8
Marzo 1979	+ 203,4	Settembre 1982	+ 453,8	Dicembre 1986	+ 700,5	Luglio 1991	+ 940,2
Maggio 1979	+ 212,3	Ottobre 1982	+ 464,7	Marzo 1987	+ 711,6	Ottobre 1991	+ 955,8
Agosto 1979	+ 221,4	Novembre 1982	+ 472,1	Luglio 1987	+ 721,9	Novembre 1991	+ 963,8
Ottobre 1979	+ 237,0	Gennaio 1983	+ 484,2	Settembre 1987	+ 730,1	Gennaio 1992	+ 974,2
Novembre 1979	+ 241,4	Febbraio 1982	+ 491,9				

In adesione ad alcuni indirizzi normativi, si presenta la necessità di operare riferimento non tanto alla data di attivazione della tabella di adeguamento ISTAT, quanto a date intermedie. In questo caso si opererà nell'adeguamento sommando all'onorario una cifra ottenuta moltiplicando lo stesso per un valore ricavato secondo l'espressione:

$$\left( \frac{\text{perc. finale}}{\text{perc. riferim.}} - 1 \right)$$

### Esempio applicativo

Adeguare al Novembre 1990 l'importo M di un onorario calcolato in base ad una tariffa avente riferimento attuativo al Gennaio 1982. Si opererà nel seguente modo:

Percentuale al Novembre 1990 = 901,5%  
 Percentuale al Gennaio 1982 = 401,8%

$$\text{Adeguamento: } M \times \left( \frac{901,5}{401,8} - 1 \right)$$

$$\text{Importo finale: } M + M \left( \frac{901,5}{401,8} - 1 \right)$$

Le percentuali vengono pubblicate regolarmente dall'ISTAT e riportate da riviste specializzate.

## ALLEGATO D - Tariffe pratiche catastali

### Prestazioni relative a pratiche di frazionamento

(onorari conformi alle nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici - Circ. n. 2 del 15-1-87)

L'onorario viene suddiviso in tre fasi, proponendo lo stesso a discrezione ai sensi dell'art. 5 della T.P.:

#### FASE A

- Individuazione del perimetro dell'area interessata (l'onorario non prevede la ricostruzione dei confini mancanti)
- Rilievo dei vertici dell'area e dei punti di appoggio catastali.
- Tabulato delle coordinate cartesiane dei vertici dell'area.
- Calcolo dell'area.
- Planimetria in scala adeguata.

#### FASE B

- Calcolo delle coordinate cartesiane dei vertici delle linee dividenti interne come da risultanze del piano di lottizzazione fornito.
- Tabulato delle coordinate cartesiane dei vertici di lotto.
- Calcolo dell'area dei singoli lotti.
- Picchettamento dei vertici di lotto con picchetti in legno o analoghi.

#### FASE C

- Stesura del tipo di frazionamento generale o parziale che prevede:
- Stesura grafica del tipo di frazionamento secondo le modalità richieste dal competente Ufficio del Catasto, completo di:
  - a) schema del frazionamento e relativo prospetto di frazionamento;
  - b) schema esplicativo del rilievo comprendente:
    - ingrandimento della mappa catastale, riportante il tracciato della poligonale, i vertici delle nuove dividenti e i punti di appoggio numerati, il sistema di assi di riferimento;
    - elenco in forma tabellare delle coordinate polari e cartesiane degli elementi di cui sopra;
    - controllo della concordanza tra situazione catastale e tavolare (per le zone ove vige l'Ufficio Tavolare - l'operazione prevede la sola segnalazione della eventuale discordanza ai competenti Uffici).
    - presentazione e ritiro del tipo di frazionamento dei competenti Uffici, prevedendo la fornitura di nr. 4 copie firmate dello stesso.
- Eventuale integrazione della situazione catastale con rilievo e stesura grafica dei particolari topografici (cigli strada, fossi, condotte, manufatti, ecc.).  
(Prestazioni da compensarsi a parte)

FASE	Classe	LIMITI ONORARIO	NOTE
A	1	fino a mq. 2000	Per operazioni che prevedano l'intera prestazione (fasi A-B-C), per la suddivisione di aree in lotti di dimensione media pari o superiore a mq. 1500, la sommatoria dei compensi di cui alle voci relative, va ridotta del 30%.
	2	per quanto supera, fino a mq. 5000	
	3	per quanto supera mw. 5000	
B	4		
C	5	fino a mq. 1000	
	6	per quanto supera, fino a mq. 5000	
	7	per quanto supera mw. 5000	

### ONORARI

Classe	VOCE	Parametro	Onorario
1	FASE A: fino a mq. 2.000	L/forfait	1.400.000
2	FASE A: per quanto supera mq. 2.000 e fino a mq. 5.000	L/mq	200
3	FASE A: per quanto supera mq. 5.000	L/mq.	100
4	Per quanto previsto per la fase B	L/vertice	70.000
5	FASE C: fino a mq. 1.000	L/forfait	600.000
6	FASE C: per quanto supera mq. 1.000 e fino a mq. 5.000	L/mq	165
7	FASE C: per quanto supera mq. 5.000	L/mq	100

#### ESEMPIO

Relazione del tipo di frazionamento FASE A - Classe 1<sup>a</sup> fino a mq. 2000.

- 1) Sopralluogo per rilievi e misurazioni allo scopo di identificare i confini preesistenti
    - vacazioni  $N \times L/h =$  L. ....
    - vacazioni aiutante  $N \times L/h =$  L. ....
    - viaggio  $Km \times L =$  L. ....
  - 2) Tracciamento sul terreno nuovi confini (completamento Fase A)  
L/Forfait L. 1.400.000
  - 3) Esecuzione delle planimetrie con le misure del rilievo (completamento Fase C)  
fino a mq. 1000 L/Forfait L. 600.000  
da mq. 1000 a mq. 2000 (165x1000) L. 165.000
  - 4) Ripartizione redditi - Accesso all'U.T.E. di..... per urgente approvazione del tipo previa legalizzazione della firma in Comune e successivo accesso all'UTE di..... per ritiro del tipo approvato
    - vacazione  $N \times L/h =$  L. ....
    - viaggio  $Km \times L =$  L. ....
  - 5) Spese per approvazione (modelli-marche ecc.) L. ....
  - 6) Compenso per la formazione di N.... particelle inferiori ai 500 mq. (art. 34)  
 $N \times L. 919,82 =$  L. ....  
— Compenso per la formazione di N.... particelle superiori ai 100 mq. (art. 34)  
 $N \times L. 459,91 =$  L. ....
  - 7) Relazione tecnica in bollo per l'atto notarile con descrizione delle quote, a discrezione (min.) L. 250.000  
consultazioni varie con le parti a discrezione (min.) L. 150.000
  - 8) Spese di bollo, cancelleria, dattilografia, copie ecc. (documentate) = L. ....
- TOTALE SPESE COMPETENZE A DISCREZIONE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)**  
L. ....

### Onorario per la formazione di piani o tipi parcellari

Per quanto riguarda la formazione di piani o tipi parcellari, che costituiscono ormai parte integrante dei principali progetti di opere pubbliche che prevedono delle espropriazioni per motivi di pubblica utilità (nuovi cimiteri, ampliamenti - edifici pubblici - impianti sportivi ecc.), gli onorari debbano essere

così espressi e compensati a discrezione ai sensi dell'art. 5 della T.P.:

**ELABORATI:**

- Relazione esplicativa
- Mappe catastali con indicate le superfici da espropriare e l'elenco dei proprietari (piano parcellare)
- Calcolo dell'indennità di esproprio
- Eventuale stato di consistenza

Le prestazioni sopracitate, se non esplicitamente convenzionate con il conglobamento a percentuale delle spese (art. 13), verranno così retribuite:

a) Accesso all'UTE di..... per esame della proprietà oggetto dell'esproprio, suoi confini, consistenza, identificazione; richiesta eventuale dell'estratto di mappa, successivo accesso all'UTE per ritiro dell'estratto

vacazioni	$N \times L/h =$	L. ....
spesa visura e per l'estratto		L. ....
viaggio	$km + L =$	L. ....

b) Sopralluogo per visita ed esame dell'area, natura del terreno, piantagioni, stato di consistenza dei terreni e/o fabbricati - incontri con l'amministrazione - perimetrazione aree

vacazioni	$N \times L/h =$	L. ....
vacazioni aiutante	$N \times L/h =$	L. ....
viaggio	$Km \times L =$	L. ....

c) Stesura del piano parcellare - Calcolo delle superfici - Relazioni ecc.

vacazioni	$N \times L/h =$	L. ....
vacazioni aiutante	$N \times L/h =$	L. ....
spese di cancelleria/copie ecc	$=$	L. ....
particelle inferiori ai 500 mq. (art. 34)	$N \times L.919,82 =$	L. ....
particelle superiori ai 500 mq. (art. 34)	$N \times L. 459,91 =$	L. ....

d) Calcolo delle indennità ripartite per ogni singola ditta secondo parametri legislativi o di mercato in vigore

Stima sommaria (art. 24 - Tab. F - Cat. I) cumulo delle indennità $\times$ aliquota Tab. F $\times 0,5$ (stima sommaria)	$=$	L. ....
spese conglobate (art. 13)	$=$	L. ....
Totale degli onorari per redazione piano parcellare e calcolo delle indennità di esproprio (a + b + c + d)	$=$	L. ....
<b>TOTALE ONORARI A DISCREZIONE</b>	$=$	<u>L. ....</u>

**Onorari per prestazioni relative a accatastamento terreni e fabbricati**

Fatto salvo quanto previsto dalla T.P. per quanto concerne prestazioni ed onorari di cui all'oggetto (applicando in ogni caso le maggiorazioni di cui all'art. 34 lettera b), per le prestazioni non previste dalla tariffa, ovvero:

- inserimento in mappa;
  - accatastamento terreni e fabbricati;
- si applicheranno indicativamente i seguenti onorari, da esporre in parcella a discrezione ai sensi dell'art. 5 Legge 2-3-1949 n. 143.

**Catasto terreni**

a) Tipo mappale semplice

Introduzione in mappa di un fabbricato con linee di appoggio sui confini regolari del lotto.  
Escluso: diritti, visure, bolli e spese U.T.E.  
minimo L. 400.000

b) Tipo mappale di media complessità

Introduzione in mappa di un fabbricato a pianta irregolare (più di 4 lati) su appoggi di confini del lotto regolare e ben definito o viceversa, compreso l'inserimento di accessori. minimo L. 600.000

c) Tipo mappale complesso

Introduzione in mappa di un fabbricato a pianta irregolare su appoggi di confini del lotto irregolare, compreso l'inserimento di accessori. minimo L. 800.000

d) Tipo mappale riguardante più edifici

In presenza di terreno accidentato o montano potrà essere applicata una maggiorazione del 50% (Rif. punti 1-2-3). a discrezione

**Catasto fabbricati**

**Competenze indicative**

a) Uso civile abitazione e uffici

Una sola unità immobiliare compresa in uno o più piani L. 350.000  
Per ogni unità immobiliare oltre la prima L. 300.000

b) Unità immobiliare a garage privato o posto macchina (ciascuna)

L. 150.000

c) Unità immobiliare di altro tipo:

negozi, magazzini, opifici (esclusi collegi, pensioni) fino a mq. 100 una unità immobiliare L. 250.000  
da due a cinque unità immobiliari (ciascuna) L. 200.000  
da sei unità immobiliari ed oltre (ciascuna) L. 150.000

d) Unità immobiliare di altro tipo:

negozi, magazzini, opifici da 101 a 500 mq. (per unità immobiliare) L. 400.000  
per superfici oltre mq. 500 a discrezione

e) Unità immobiliare di altro tipo:

collegi, pensioni, alberghi, colonie, ospedali per superfici fino a mq. 200 (ogni piano) L. 350.000  
per superficie da mq. 200 fino a mq. 500 (ogni piano) L. 500.000  
per superfici oltre mq. 500 a discrezione

f) Elaborato planimetrico

n.c.e.u. da L. 150.000  
(quadro dimostrativo dei subalterni) a L. 450.000

g) Variazioni per fabbricati già censiti in catasto

le tariffe indicative di cui sopra vanno maggiorate del minimo 20%

**Altre prestazioni (escluse le spese)**

h) Relazione tecnica necessaria al notaio per la stesura del rogito minimo L. 250.000

i) Assistenza tecnica, con presenza al rogito da valutarsi in base alla complessità e impegno minimo L. 150.000

l) Redazione disegno d'insieme con evidenziazioni colorate degli accorpamenti immobiliari

da 2 a 6 unità L. 300.000  
da 7 a 10 unità L. 450.000  
oltre a discrezione

m) Denuncia di demolizione, minimo L. 150.000

n) Compilazione di moduli L. 80.000

Vanno comunque compensate a parte le spese di viaggio ed i rilievi a vacanza.



## ALLEGATO E - Onorario per richiesta Nulla Osta Provvisorio

### 1) Contenuto delle dichiarazioni, documentazioni, certificazioni e perizie.

Nell'espletamento del proprio incarico il professionista è tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di fatto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni e requisiti e prescrizioni dettate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dalle norme contenute nel D.M. 8 marzo 1985 in materia di prevenzione incendi.

Le dichiarazioni, relazioni, documentazioni, certificazioni e perizie non devono, né possono essere, un attestato di regolarità o di certificazione di prevenzione incendi o di nulla-osta provvisorio spettando tale certificazione soltanto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Tabella A

$m_i$	$P_i$	$m_i$	$P_i$
10	117.000	2.000	715.000
20	127.000	3.000	910.000
30	135.000	4.000	1.085.000
40	143.000	5.000	1.246.000
50	150.000	6.000	1.398.000
60	157.000	7.000	1.541.000
70	163.000	8.000	1.678.000
80	169.000	9.000	1.810.000
90	175.000	10.000	1.937.000
100	180.000	20.000	3.043.000
200	228.000	30.000	3.977.000
300	269.000	40.000	4.815.000
400	306.000	50.000	5.587.000
500	340.000	60.000	6.312.000
600	371.000	70.000	6.998.000
700	401.000	80.000	7.654.000
800	430.000	90.000	8.284.000
900	457.000	100.000	
1000	484.000	e valori sup.	8.892.000

### 2) Fasi schematizzate della prestazione complessiva

a) - sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attività soggette, secondo il D.M. 16/2/1982;

- individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attività;

- eventuali successivi sopralluoghi necessari per il puntuale rilievo delle situazioni esistenti;

b) compilazione della documentazione richiesta per il rilascio del N.O.P. (con esclusione delle perizie giurate richieste dall'art. 4 della legge 818/84).

Alle due fasi principali corrispondono le seguenti aliquote:

- a) 70%
- b) 30%

### 3) Valutazione dei Compensi

Si propone la seguente formula:

$$C = (F + \sum P_i) \times a$$

dove:

- C è il compenso risultante
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in L. ~~400.000~~ 700.000
- $P_i$  è il compenso in lire relativo alla singola attività; tale valore viene ricavato dalle seguenti relazioni:

$$P_i = 100.000 + m_i^{0,68} \times 3.500$$

ed è tabellato (vedi tabella A) in funzione del parametro  $m_i$  definito nel seguito (per valori di  $m_i$  superiori a 100.000 il compenso  $P_i$  rimane uguale a quello relativo a  $m_i = 100.000$ ).

Tabella B

Valori di h per ogni N° di attività (Circolare M.I. n. 25 del 2/6/82)

N°	h	N°	h	N°	h
1	8	31	6	63	8
2	6 (cabina ore 3)	32	7	64	3
3	2 fino 2 mc o 500 kg	33	4	65	3
3	5 oltre 2 mc o 500 kg	34	6	66	8
4	2 fino 2 mc	35	6	67	6
4	5 oltre 2 mc	36	6	68	9
5	3	37	6	69	8
6	9	38	8	70	8
7	6	39	8	71	8
8	4	40	6	72	4
9	6	41	8	73	6
10	7	42	6	74	6
11	6	43	4	75	4
12	8	44	5	76	4
13	8	45	5	77	4
14	8	46	2 fino 1000 q.li	78	2
15	2 fino 25 mc	46	4 oltre 1000 q.li	79	4
15	5 oltre 25 mc	47	4 fino 1000 q.li	80	9
16	2 fino 10 mc	47	6 oltre 1000 q.li	81	6
16	5 oltre 10 mc	48	6 fino 1000 q.li	82	4
17	2	48	9 oltre 1000 q.li	83	6
18	4	49	6 fino 75 addetti	84	6
19	6	49	8 oltre 75 addetti	85	6
20	2 fino 1000 kg	50	6	85	6
20	3 oltre 1000 kg	51	5	87	6
21	4	52	5	88	6
22	2 fino 10 mc	53	4	89	6
22	5 oltre 10 mc	53	4	89	6
23	7	55	3	91	3
24	9 (depositi ore 4)	56	2	92	3 fino 50 aut.
25	2	57	6	92	5 da 51 a 300
26	8 (depositi ore 4)	58	4	92	7 oltre 300
27	9 (depositi ore 4)	59	6	93	6
28	9 (depositi ore 4)	60	5	94	6
29	5	61	8	95	2
20	9 (depositi ore 4)	62	4	96	8
				97	9

$$m_i = h \times S$$

dove:

- h è il parametro di rischio-complessità, assunto pari alle «ore massime» indicate in ogni singola attività dalla Circolare M.I. n. 25 del 2.6.1982 (vedi tab. B).
- S è il parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1-2-3-4-5-6-7-18-64-91-94-95-97 e di deposito di cui al D.M. 16.2.1982) alla superficie in m<sup>2</sup> moltiplicata per il parametro q definito nel seguito.
- q parametro del carico d'incendio, dato dalla seguente tabella:

Carico d'incendio specifico	q
≤ 30 kg/m <sup>2</sup> .....	1,0
60 kg/m <sup>2</sup> .....	1,1
90 kg/m <sup>2</sup> .....	1,2
120 kg/m <sup>2</sup> .....	1,3
180 kg/m <sup>2</sup> .....	1,5
≥ 240 kg/m <sup>2</sup> .....	1,1

Valori particolari di S:

per le attività 1-2-3-4-5-64-91:

$S = K/2.000$  dove K è il valore in kcal/h (o in kcal) del gas combustibile in lavorazione oraria (o in deposito) o potenzialità termica dell'impianto;

- per le attività 6 e 97:  $S = D^2 \times L/4$  dove D è il diametro delle tubazioni in cm; L è la lunghezza della condotta in km;

- per le attività 7 e 18:  $S = 20$  per ogni impianto di distribuzione (per ogni colonnina di erogazione del combustibile);

- per l'attività 94:  $S = \text{«superficie coperta»} \times q/10$  dove per «superficie coperta» si intende la somma delle superfici dei vari piani dell'edificio interessate a civili abitazioni. Nell'ambito dello stesso compartimento antincendio avente le caratteristiche di cui al D.M. 30.11.1983, in presenza di più attività di cui una prevalente, si dovrà fare riferimento esclusivamente a quest'ultima considerandola come unica per la valutazione della «S». Nel caso in cui,

nell'ambito dello stesso compartimento antincendio, si abbia la presenza di più attività, nessuna delle quali prevalente per estensione e le stesse siano ben localizzate, si dovrà considerare la superficie relativa alla singola attività per la valutazione della «S».

- per l'attività 95:  $S = (\text{numero dei piani} \times 20) + 50$ .

- per l'attività di deposito va precisata la definizione di deposito e di serbatoio al fine della individuazione del parametro «S».

Viene definito deposito una qualsiasi zona coperta o all'aperto destinata al ricovero di materiali (esempio: deposito di legnami, deposito di carta, deposito di materiale plastico, ecc.). Si definisce serbatoio o assimilabile a tale, un contenitore chiuso, completamente riempibile con materiali solidi, liquidi o gassosi (es.: serbatoi per olii minerali, silos per cereali, ambienti chiusi riempibili completamente di segatura, trucioli alla rinfusa, ecc.).

Per i depositi pertanto, il parametro «S» è da intendersi pari alla superficie del deposito espressa in m<sup>2</sup> dimezzata e moltiplicata per il parametro «q».

Per serbatoi, il parametro di estensione è uguale a:

- per serbatoi non interrati  
 $S = \text{carico d'incendio}/10.000$

- per serbatoi interrati  
 $S = \text{carico d'incendio}/15.000$

dove il carico d'incendio è espresso in kcal/m<sup>2</sup> secondo la seguente formula:

$$Q = \frac{g \times H}{A}$$

dove:

Q = carico d'incendio

g = peso in kg del combustibile presente nel serbatoio

H = potere calorifico superiore in kcal/kg del combustibile presente nel serbatoio;

A = proiezione orizzontale in m<sup>2</sup> della superficie su cui insiste il serbatoio.

• a = ISTAT/183,7 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita vigente al momento dell'incarico diviso per l'indice ISTAT per l'anno 1985 pari a = 183,7.

#### 4) Eventuali correzioni dei compensi calcolati

Normalmente non sono ammesse correzioni.

Per i casi particolari eventuali maggiorazioni dovranno essere sottoposte, di volta in volta, alla commissione parcellare.

#### 5) Oneri non compresi nei compensi calcolati

Dal compenso calcolato al punto 3) sono espressamente esclusi:

- i rilievi metrici e/o le relative restitutionigrafiche, che verranno computati a vacazione;

- l'eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie, da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa;

- i compensi accessori.

#### 6) Compensi accessori e spese

Il professionista può conglobare ai sensi dell'art. 13 i compensi accessori e le spese di cui agli artt. 4 e 6 della tariffa professionale fino al 20% dell'onorario come sopra determinato, salvo casi particolari da motivare di volta in volta.

#### 7) Responsabilità del professionista

Il professionista si rende pienamente responsabile della veridicità delle documentazioni da lui rilevate e redatte con riferimento alle situazioni esistenti alla data e all'atto del suo sopralluogo di accertamento e verifica; non è invece responsabile per dati, situazioni, stati di fatto documentatigli da altri ai quali compete la relativa responsabilità.

## ALLEGATO F - Onorari per pratiche rinnovo del C.P.I.

### Rinnovo del C.P.I.

Per quanto riguarda il rinnovo del C.P.I. con la metodologia prevista dall'art. 4 della Legge 818/84, e secondo le indicazioni contenute nella Circolare del M.I. n. 36 dell'11/12/1985 punto 15 (G.U. n. 296 del 17/12/1985), si individua la seguente direttiva di onorario da valutarsi sempre nell'ambito dell'art. 5 della tariffa (discrezionalità). Si considera la seguente formula binaria:

$$C = (F + \sum r_i) \times a$$

dove:

— C, F, a hanno lo stesso significato già descritto in precedenza.

$r_i$ : è il compenso in lire relativo al singolo impianto. Tale valore è tabellato in funzione del parametro «b» definito come di seguito

$$t = b \times S$$

b: parametro indicante la tipologia dell'impianto, che si assume:

b = 0,2 per sistemi di evacuazione fumi

b = 0,3 per impianto ad idranti

b = 0,5 per impianto automatico ad acqua

b = 0,7 per impianto automatico non ad

acqua, centralizzato

b = 1 per impianto automatico non ad acqua, non centralizzato

b = 0,7 per impianto di rivelazione

S: parametro d'estensione, assunto pari alla superficie in m<sup>2</sup> effettivamente protetta dall'impianto.

I valori di «t» e di «r» coincidono rispettivamente con quelli di m<sub>i</sub> e «P<sub>i</sub>» della precedente tabella A.

Nel caso che la medesima stazione di pompaggio sia comune a impianti di tipo diverso, il compenso «r» andrà determinato per ogni impianto e ridotto per ciascun impianto, di una percentuale del 25%.

Il compenso «C» è da intendersi per la redazione della perizia giurata nel caso di impianto perfettamente funzionante. Invece nel caso che l'impianto, o uno degli impianti, non sia perfettamente funzionante, il professionista dovrà fornire alla Committenza relazione dettagliata circa le carenze o le anomalie riscontrate.

Il compenso sarà maggiorato di un'aliquota commisurata alla entità delle carenze o anomalie.

L'aliquota di maggiorazione, relativa al compenso «C» nel caso di unico impianto e relativa invece al compenso «r»

nel caso di più impianti, anche se uno solo di essi è carente, potrà essere fra il 10% ed il 50%.

Il professionista avrà diritto ad avere corrisposto l'importo relativo alla sola maggiorazione per la redazione della relazione dettagliata.

Al fine di una corretta elaborazione del contenuto della perizia giurata si precisa che la stessa dovrà riportare una descrizione dei luoghi protetti dall'impianto, la descrizione e composizione dell'impianto, il tipo e la risultanza delle prove eseguite, con riferimento alle modalità e caratteristiche previste dalle disposizioni legislative o, in mancanza, da altre normative (ad esempio: Concordato Italiano Incendi, CTIMA, NFPA, ecc.).

Si ricorda poi, che la perizia giurata viene rilasciata da ingegnere iscritto negli elenchi di cui al D.M. 25.03.1985 e quindi particolarmente esperto nel settore.

Sono esclusi dal compenso:

- l'eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie, da valutare a percentuale e secondo la tariffa vigente;
- i compensi accessori ed il rimborso spese.

## ALLEGATO G

### DETERMINAZIONE TARIFFARIA PER LE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ESAMI PROGETTO PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 577/1982)

Nell'espletamento del proprio incarico il professionista è tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di progetto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della Prevenzione Incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni ai requisiti e prescrizioni dettate dalle norme vigenti in materia di Prevenzione Incendi.

Le prestazioni in oggetto vanno computate a quantità (secondo l'articolo nr. 5).

1) Fasi in cui si può schematizzare la prestazione complessiva

- a) 1 - Sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attività soggette secondo il D.M. 16.02.1932;
- 2 - Individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attività;

b) compilazione della documentazione occorrente per la richiesta dell'esame progetto.

A queste due fasi principali corrispondono le seguenti aliquote:

- a) 0,5
- b) 0,5

2) Valutazione dei compensi

Si adotta la seguente formula:

$$C = F (1 + S + N) a$$

dove:

- C è il compenso risultante;
- F - è un coefficiente fisso indipendente dalla complessità dell'incarico e valutato in ~~400.000~~; ~~700.000~~ ;
- S è il rapporto  $A/1.000$  dove A è la superficie in pianta dell'attività espressa in mq.;
- N è il numero di attività soggette al D.M. 16.02.82;
- a è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita, da adottarsi costante per ogni anno, pari a quello del gennaio dello anno in corso diviso per l'indice ISTAT del gennaio 1989 = 100.

3) Eventuali correzioni dei compensi calcolati

Quando per lo studio dell'esame pro-

getto si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse o per speciali difficoltà sia richiesto uno sviluppo di elaborati superiori al normale, il compenso può essere aumentato fino al doppio di quello risultante.

4) Oneri non compresi nei compensi calcolati

Dal compenso calcolato al punto 8.2 sono espressamente esclusi:

- i rilievi metrici e/o le restituzioni grafiche che verranno computati a vacanza;
- l'eventuale progettazione esecutiva e/o direzione lavori delle opere di adeguamento da valutare a percentuale in conformità alla tariffa professionale;
- i compensi accessori che dovranno essere elencati analiticamente in conformità agli artt. 4 e 6.

5) Incarichi congiunti

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultante dall'applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

- per nr. 2 professionisti + 60%
- per nr. 3 professionisti + 110%
- per nr. 4 o più professionisti + 140%

6) Esempi pratici tariffa esame progetto

Formula:  $C = F (1 + S + N)$  con  $F = 400.000$  (compensi in migliaia di lire)

Y/X	1	2	3	4	5	6	7
0	1400	2100	2800	3500	4200	4900	5600
1000	2100	2800	3500	4200	4900	5600	6300
2000	2800	3500	4200	4900	5600	6300	7000
3000	3500	4200	4900	5600	6300	7000	7700
4000	4200	4900	5600	6300	7000	7700	8400
5000	4900	5600	6300	7000	7700	8400	9100
10000	8400	9100	2800	10500	11200	11900	12600
20000	15400	16100	16800	17500	18200	18900	19600
30000	22400	23100	23800	24500	25200	25900	26600
40000	29400	30100	30800	31500	32200	32900	33600
50000	36400	37100	37800	38500	39200	39900	40600
100000	71400	72100	72800	73500	74200	74900	75600

Y = Superficie in mq. A

X = Numero attività

IMPORTO DELLE OPERE in milioni di lire	PRESTAZIONE PROFESSIONALE											
	INCARICO PARZIALE					INCARICO COMPLETO						
	PROGETTAZIONE		DIREZIONE LAVORI			NUOVE OPERE		RISTRUTTURAZIONE RESTAURO STRUTTURE IN C.A.				
	(A)		(B)			(C)			(A+C)		(B+C)	
	riduzione (L. 155/89)	compensi accessori (art. 13)	riduzione (L. 155/89)	compensi accessori (art. 13)	riduzione (L. 155/89)	compensi accessori (art. 13)	riduzione (L. 155/89)	compensi accessori (art. 13)	riduzione (L. 155/89)	compensi accessori (art. 13)	riduzione (L. 155/89)	compensi accessori (art. 13)
Fino a 1.000 M	4%	30%	2%	30%	1%	50%	4%	40%	2%	40%	2%	40%
Fino a 2.000 M	5%	28%	2,5%	28%	2%	48%	5%	38%	2,5%	38%	2,5%	38%
Fino a 3.000 M	6%	26%	3%	26%	2,5%	46%	6%	36%	3%	36%	3%	36%
Fino a 4.000 M.	7%	23%	3,5%	23%	3%	43%	7%	33%	3,5%	33%	3,5%	33%
Fino a 5.000 M.	8%	20%	4%	20%	4%	40%	8%	30%	4%	30%	4%	30%
Fino a 7.500 M.	10%	18%	5%	18%	5%	38%	10%	28%	5%	28%	5%	28%
Fino a 10.000 M.	12%	16%	6%	16%	6%	36%	12%	26%	6%	26%	6%	26%
Fino a 15.000 M.	15%	14%	8%	14%	8%	34%	15%	24%	8%	24%	8%	24%
Fino a 20.000 M	18%	12%	10%	12%	10%	32%	18%	22%	10%	22%	10%	22%
Oltre 20.000 M	20%	10%	15%	10%	15%	30%	20%	20%	15%	20%	15%	20%